

## **Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo**

*I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.*

### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito, anche "PQA" o "Organismo"), ai sensi della normativa vigente e dei documenti emanati dagli Organismi nazionali competenti.

### **Articolo 2 - Composizione e nomina del Presidio della Qualità di Ateneo**

Il PQA è costituito da:

- a. il Presidente, individuato dal Magnifico Rettore. Il Presidente indica, nella prima riunione utile, il vice-presidente scelto tra i componenti del PQA;
- b. i docenti delegati rettorali alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione;
- c. un docente Referente dell'Assicurazione della Qualità (AQ) per ognuno dei Dipartimenti dell'Ateneo designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore di Dipartimento che abbia adeguata competenza ed esperienza in tema di valutazione e assicurazione della qualità della didattica e/o della ricerca e/o terza missione;
- d. un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti;
- e. il Responsabile amministrativo, o un suo delegato, e un'altra unità della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di didattica;
- f. il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di ricerca o un suo delegato;
- g. il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di terza missione o un suo delegato;
- h. il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa di supporto al PQA o un suo delegato.

Il PQA, costituito come innanzi, è nominato con decreto del Magnifico Rettore. I componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

Il rappresentante degli studenti rimane in carica fino al momento della perdita dello status di studente universitario.

L'organismo decade automaticamente alla scadenza del mandato del Rettore. I componenti resteranno in carica in regime di *prorogatio* sino alla ricostituzione dell'organismo nella nuova composizione.

Ai componenti del PQA non è corrisposta alcuna indennità o compenso ad eccezione dei rimborsi spese autorizzati ai sensi del regolamento di Ateneo delle missioni.

### **Articolo 3 – Organizzazione delle attività**

Il PQA svolge le proprie attività organizzandosi in Gruppi di lavoro. Questi ultimi, nello svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza come appresso individuate, si atterranno agli indirizzi deliberati, di volta in volta, dal Presidio:

- a. Gruppo di lavoro sulla qualità della didattica (PQA-D), coordinato dal Presidente del PQA o da un docente individuato dal Presidente e costituito da:
  - il docente delegato dal Rettore alla Didattica;
  - almeno due docenti componenti del PQA;
  - il rappresentante degli studenti;
  - il Responsabile amministrativo, o un suo delegato, e un'altra unità della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di didattica;

- il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa di supporto al PQA o un suo delegato.
  -
- b. Gruppo di lavoro che svolge le funzioni relative alla qualità della ricerca (PQA-R), coordinato dal Presidente del PQA o da un docente individuato dal Presidente e costituito da:
- il docente delegato dal Rettore alla Ricerca;
  - almeno un docente componente del PQA;
  - il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di ricerca o un suo delegato;
- il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa di supporto al PQA o un suo delegato.
- 
- c. Gruppo di lavoro che svolge le funzioni relative alla qualità della terza missione (PQA-TM), coordinato dal Presidente del PQA o da un docente individuato dal Presidente e costituito da:
- il docente delegato dal Rettore alla Terza Missione;
  - almeno un docente componente del PQA;
  - il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa dell'Ateneo competente in materia di terza missione o un suo delegato;
- il Responsabile amministrativo della struttura organizzativa di supporto al PQA o un suo delegato.

#### **Articolo 4 – Funzioni e compiti del Presidio della Qualità di Ateneo**

Il PQA è una struttura interna dell'Ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo e, in particolare, di sostegno alla realizzazione di iniziative di informazione e formazione in collaborazione con le strutture amministrative di riferimento.

Il PQA:

- supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo;
- propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, con particolare riferimento:
  - a. per la didattica, alle attività inerenti ai processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio;
  - b. per la ricerca e per la terza missione, alle attività dei dipartimenti inerenti ai processi di monitoraggio e autovalutazione in conformità a quanto dichiarato nei documenti programmatici;
- supporta i referenti dei corsi di studio e delle strutture didattiche, di ricerca e della terza missione nei rispettivi ambiti di attività;
- assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e l'ANVUR,
- raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;
- attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo;
- monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne.

#### **Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo**

1. Per il coordinamento e l'organizzazione delle sue attività il PQA si avvale del supporto del personale incardinato nella struttura amministrativa di competenza.
2. Il PQA, al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni e i propri compiti, si avvale del supporto incardinato nelle strutture amministrative in materia didattica e servizi agli studenti, ricerca, internazionalizzazione, programmazione e valutazione, elaborazione dati.

## **Art. 6 - Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni**

1. I componenti del PQA non possono far parte dei seguenti Organi dell'Ateneo: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione. Non possono rivestire, contemporaneamente al loro mandato, la carica di Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Presidente di Commissione Paritetica docenti-studenti;
2. I componenti del PQA sono tenuti a partecipare alle riunioni e decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma.
3. Le dimissioni dell'intero Organismo o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Rettore.
4. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del PQA cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà tempestivamente a sostituirli, limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato del PQA.

## **Articolo 7- Accesso alle informazioni**

5. 1. Il PQA gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. 2. Il PQA, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

## **Articolo 8 – Funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo**

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del PQA e dei singoli Gruppi di lavoro salvo che non abbia individuato, a termini del precedente art. 2, lett. a), b) e c), un diverso docente coordinatore. La convocazione delle riunioni di ciascun Gruppo di lavoro viene inviata per conoscenza anche ai componenti degli altri Gruppi di lavoro.
2. Il PQA di Ateneo si riunisce in seduta plenaria almeno una volta all'anno per un confronto sulle attività svolte nell'anno precedente e per le attività di progettazione dell'anno successivo. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, il Presidente ha facoltà di convocare il PQA con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura della struttura amministrativa a supporto del PQA, ai componenti del PQA, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione.
3. I Gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente avendo piena autonomia nelle decisioni che riguardano le attività di propria competenza.
4. Per la validità delle riunioni del PQA e dei Gruppi di lavoro è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti più uno.
5. Le sedute del PQA e dei Gruppi di lavoro non sono pubbliche; tuttavia, il Presidente o il coordinatore, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta del PQA è presieduta dal vice-presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, presiede la seduta il componente docente appartenente alla fascia più alta (nell'ordine ordinario, associato e ricercatore); in caso di parità di fascia, il docente più anziano in ruolo. In caso di assenza del coordinatore, la seduta del Gruppo di lavoro è presieduta dal componente docente appartenente alla fascia più alta (nell'ordine ordinario, associato e ricercatore); in caso di parità di fascia, dal docente più anziano in ruolo.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile della struttura amministrativa a supporto del PQA o suo delegato.
9. Il Presidente relaziona periodicamente al Magnifico Rettore sulle attività svolte, informandolo tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento o le decisioni degli Organi d'Ateneo che sovrintendono alla politica della qualità.
10. Le sedute del PQA possono svolgersi anche in modalità telematica.
11. Per quanto non previsto nel presente regolamento sulle modalità di funzionamento del presente organismo, si rinvia alle norme previste dal Regolamento generale di Ateneo

#### **Articolo 9- Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ciascuna riunione del PQA e dei Gruppi di lavori deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale deve essere approvato o seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. Il PQA garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web.
3. I dispositivi delle deliberazioni del PQA e dei Gruppi di lavoro sono immediatamente esecutivi e devono essere tempestivamente comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.
4. I verbali delle riunioni del PQA e dei Gruppi di lavoro devono essere inviati al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed alle Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento. I verbali delle riunioni dei Gruppi di lavoro devono essere inviati anche a tutti i componenti del PQA.

#### **Articolo 10– Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.